



Sentenza n. 209 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Franco Modugno
decisione del 17 giugno 2024, deposito del 19 dicembre 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 152 del 2023

parole chiave:

PROCESSO PENALE – INCOMPATIBILITÀ DEL GIUDICE – GIUSTO PROCESSO

disposizione impugnata:

- art. 34, comma 2, del [codice di procedura penale](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3, 24, 25, 27, 101, 111 e 117 della [Costituzione](#)
- art. 6, paragrafo 1, della [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#);
- art. 14, paragrafo 1, del [Patto internazionale sui diritti civili e politici](#);

dispositivo:

inammissibilità - non fondatezza

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Siena ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27, 101, 111 e 117 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, **nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, il quale abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per ritenuta «non congruità» della pena richiesta dal pubblico ministero, sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata per lo stesso fatto e nei confronti del medesimo imputato.**

Secondo il giudice *a quo*, la norma censurata violerebbe, *in parte qua*, il principio di imparzialità e terzietà del giudice, collegato alla garanzia del giusto processo, il quale troverebbe i suoi referenti primariamente nell'art. 111 Cost., e in secondo luogo negli artt. 3, 24, 25, 27, 101 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, primo paragrafo, CEDU e all'art. 14, primo paragrafo, PIDCP.

La Corte ha dichiarato **non fondate** le questioni sollevate.

Dopo aver rammentato, infatti, che le norme sulla incompatibilità del giudice, derivante da atti compiuti nel procedimento, sono poste a tutela dei valori della terzietà e della imparzialità della giurisdizione, presidiati dagli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., è stato evidenziato che **un'incompatibilità costituzionalmente necessaria sussiste: a) allorché il medesimo giudice abbia già svolto, in relazione alla medesima *res iudicanda*, un'«attività pregiudicante», e b) sia nuovamente**

chiamato a svolgere un compito decisorio in una “sede pregiudicata” dalla propria precedente attività.

È stato, inoltre, ribadito che l’**“attività pregiudicante” sussiste in presenza di quattro condizioni essenziali**, ossia: le valutazioni devono cadere sulla medesima *res indicanda*; il giudice deve essere stato chiamato a effettuare una valutazione di atti anteriormente compiuti, in maniera strumentale all’assunzione di una decisione (e non semplicemente aver avuto conoscenza di essi); tale valutazione deve attenere al merito dell’ipotesi accusatoria (e non già al mero svolgimento del processo); le precedenti valutazioni devono collocarsi in una diversa fase del procedimento.

Su questa base, la Corte ha osservato che nel caso in cui il GIP abbia rigettato una richiesta di decreto penale di condanna per ritenuta non congruità della pena richiesta dal pubblico ministero, e sia successivamente investito di una nuova richiesta di decreto penale di condanna formulata in relazione allo stesso fatto e allo stesso imputato, devono ritenersi **sussistenti tutte e quattro le menzionate condizioni.**

Ciò chiarito, il giudice delle leggi **esclude però che la valutazione cui il GIP è chiamato per effetto della nuova richiesta del pubblico ministero costituisca attività indebitamente influenzata dalle precedenti valutazioni, e che, pertanto, sia destinata a svolgersi in una “sede pregiudicata” dalla forza della prevenzione.**

La Corte ha ritenuto, infatti, che, in seguito a una nuova richiesta del pubblico ministero che si limiti a modificare la pena nei confronti dello stesso imputato per la stessa imputazione sulla base dei medesimi elementi probatori, in adesione ai rilievi del GIP contenuti in un precedente decreto di rigetto, il medesimo GIP non sia più chiamato ad alcuna nuova valutazione né sull’esattezza della qualificazione giuridica, né sulla sufficienza degli elementi probatori, né – ancora – sulla insussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

Jacopo Ferracuti